SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 gennaio 1998, n. **11.**

Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario ...... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1997, n. **506.**

Regolamento recante norme sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo all'anno 1996 ...... Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 dicembre 1997.

Dichiarazione di eccedenza del personale del comune di Torre Le Nocelle ...... Pag. 18

DECRETO 12 dicembre 1997.

Dichiarazione di eccedenza del personale della Cassa conguaglio G.P.L. di Roma ...... Pag. 19

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 gennaio 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti. (Ordinanza n. 2741) .... Pag. 19

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative ...... Pag. 21

DECRETO 19 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «A.T.S. Autotrasporti stampa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore ...... Pag. 22

DECRETO 19 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «L'Impegno», in Roma, e nomina del commissario liquidatore ...... Pag. 22

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Pro.Te.So.», in Grosseto ...... Pag. 23

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.M.A.D.E.», in Grosseto ...... Pag. 23

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Gli Olmi», in Scansano ...... Pag. 24

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Libertà», in Sorano ...... Pag. 24

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La rosa dei venti», in Follonica ...... Pag. 25

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Penelope», in Grosseto ...... Pag. 25

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Rocca Silvava», in Castell'Azzara ...... Pag. 26

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Vallerotana», in Roselle ...... Pag. 26

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «L'Oasi», in Follonica ...... Pag. 27

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofunghi Amiata», in Casteldelpiano ...... Pag. 27

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Brigante Tiburzi», in Grosseto ...... Pag. 28

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.Ar.I.A.M.», in Massa Marittima ...... Pag. 28

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «P.F.M», in Monterotondo Marittimo ...... Pag. 29

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Di Porto Ercole», in Porto Ercole ...... Pag. 29

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Planchetto», in Bitonto ...... Pag. 30

DECRETO 29 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Muratori Domegliara S. Ambrogio», in Verona ...... Pag. 30

DECRETO 29 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola e zootecnica «S. Martino Buon Albergo», in S. Martino Buon Albergo. Pag. 31

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 9 gennaio 1998.

Voltura di decreti di dichiarazione di «tipo approvato» dalla società S.N.I. S.r.l. - Segnali nautici italiani alla società S.P.I. S.a.s. di Scafuri Antonio & C. ...... Pag. 31

DECRETO 9 gennaio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per battello di emergenza denominata «SAR1 - R/C-S» fabbricata dalla società M.E.P. S.r.l. - Pellegrini Marine Equipments, in Verona ...... Pag. 32

DECRETO 9 gennaio 1998.

Voltura di decreti di dichiarazione di «tipo approvato» dalla società Sekur S.p.a. alla società Eurovinil S.p.a .... Pag. 32

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 23 dicembre 1997

Delega al Sottosegretario di Stato on.le Willer Bordon delle funzioni ministeriali concernenti il settore per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici, nonché gli affari generali, amministrativi e del personale ...... Pag. 33

DECRETO 23 dicembre 1997.

Delega al Sottosegretario di Stato dott. Alberto La Volpe delle funzioni ministeriali concernenti le istituzioni culturali e l'editoria ...... Pag. 33

Ministero dell'interno

DECRETO 24 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Medio Basento», in Tricarico ...... Pag. 34

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, Sondrio e Valtellina individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale a servizio dei fondi agricoli siti in località «Dovere Alte Basiet» da parte del consorzio strade sponda destra torrente Roasco. (Deliberazione n. VI/28850) . . . . Pag. 35

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo, foglio n. 41, mappale n. 324, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato da parte del sig. Digonzelli Emilio. (Deliberazione n. VI/28854). . . . . Pag. 36

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento immobile e formazione servizi igienici in località «Monte» da parte della signora Colturi Elia Valeria. (Deliberazione n. VI/28855) . . . . Pag. 36

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vigolo dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale «La Rolla-Gombo» da parte della comunità montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino. (Deliberazione n. VI/28852) . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada di accesso a terreno di proprietà in località Lao da parte del sig. Pini Pietro. (Deliberazione n. VI/28997). Pag. 38

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di consolidamento statico, rifacimento solaio e posa tubazione di scarico, immobile in località Avedo da parte della sig.ra Pini Marta. (Deliberazione n. VI/28998) . . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di recupero nucleo rurale in località «Redasco» da parte del sig. Tarabini Giuseppe Attilio. (Deliberazione n. VI/29000) . . . . Pag. 40

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di variante primo lotto acquedotto in località Pompei, Piuder, Irola e Speluga da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo. (Deliberazione n. VI/29001) . . Pag. 41

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gromo dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di autorimessa autobus ed ampliamento bar chalet Fernanda da parte dei signori Zamboni Modesto e Zamboni Angela. (Deliberazione n. VI/29002) . . . . Pag. 42

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. VI/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato in località Campione da parte dei signori Ponzini Silvio e Ponzini Italo Cristian. (Deliberazione n. IV/29003) . . . . Pag. 43

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tronco di strada carrabile da parte delle ditte Celbas S.r.l. e «Agnisci» di Scaramella Filippo & C. S.n.c. (Deliberazione n. VI/29004). . . . . Pag. 44

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gromo dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato ad uso scuola sci da parte dei signori Fiorina Vincenzo e Olivari Carlo. (Deliberazione n. VI/29006). Pag. 44

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione terreno in località Avedo da parte della signora Sala Maria. (Deliberazione n. VI/29007) . . . . Pag. 45

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di asfaltatura e messa in sicurezza della strada di Prato Valentino e la realizzazione di parcheggi da parte del comune. (Deliberazione n. VI/29013) . . . . Pag. 46

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di rifacimento acquedotto di Solezzo e Pineta di Sortenna con costruzione di vasca di riserva da parte del comune. (Deliberazione n. VI/29014) . . . . Pag. 47

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castelveccana dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di edificio esistente per adeguamento igienico-sanitario da parte del Club alpino italiano. (Deliberazione n. VI/29015) . . . . Pag. 48

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 49

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 56

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1997.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio Pag. 57

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 3 febbraio 1998, n. 9.

Determinazione dei limiti di giacenza, previsti dall'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a cui sono subordinati i pagamenti a carico del bilancio statale a favore degli Enti obbligati a tenere le proprie disponibilità liquide nei conti della Tesoreria statale . . . . Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Scarta e vinci». Pag. 61

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Assegnazione di beni immobili di proprietà del soppresso Enpas ubicati nella regione Lazio . . . . Pag. 61

Cambi di riferimento del 5 febbraio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 61

Regione Trentino-Alto Adige: Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Brentaflor», in S. Lorenzo in Banale. Pag. 61

Università di Ferrara:

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 62

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 62

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 1997) . . . . Pag. 62

Comunicato relativo al decreto 9 dicembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 18 maggio 1989, recante disposizioni sull'ammissione a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1998) . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23/L

LEGGE 19 gennaio 1998, n. 12.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.

LEGGE 19 gennaio 1998, n. 13.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

98G0039-98G0040

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 gennaio 1998, n. **11**.

Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 45 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 45-*bis*. – *(Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza)*. — *1*. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.

2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-*bis*, commi 2, 3, 4 e 6 ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 146-*bis*. – *(Partecipazione al dibattimento a distanza)*. — *1*. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, nei

confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto ».

ART. 3.

1. L'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dai seguenti:

« ART. 147-*bis*. – (*Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso*). — *1*. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo articolo 51, comma 3-*bis*, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 146-*bis*, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.

ART. 147-*ter* – (*Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia*). — *1*. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.

2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del codice.

3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile ».

ART. 4.

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'articolo 42 ».

ART. 5.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, i commi 8 e 9 sono abrogati.

ART. 6.

1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 dicembre 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1845):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) l'11 luglio 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 luglio 1996, con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione il 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 29 luglio 1997.
Esaminato in aula il 29 luglio 1997 e approvato il 30 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2724):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 9 settembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 17, 18, 23 settembre e 2 ottobre 1997.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il 2 ottobre 1997.
Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 29 ottobre 1997.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 25 novembre 1997 e approvato, con modificazioni, il 2 dicembre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 1845/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 19 dicembre 1997.
Esaminato dalla II commissione e approvato il 19 dicembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 7 del D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa):

«Art. 7 *(Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale)*. — 1. Nell'art. 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495".

2. Dopo l'art. 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 147-*bis* *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia)*. — *1.* Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame".

3. Nel comma 1 dell'art. 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento".

4. L'art. 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 500 *(Contestazioni nell'esame testimoniale)*. — *1.* Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'art. 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo"».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà», come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 41-*bis* *(Situazioni di emergenza)*. — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

2-bis. *Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'art. 42*».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, recante: «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia»:

«Art. 6 *(Effetti del decreto di cambiamento delle generalità)*. — 1.-7. *(Omissis)*.

8. L'esame in dibattimento della persona nei confronti della quale è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità è svolto ai sensi dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

9. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona protetta o ad altro atto per l'assunzione del quale è necessaria l'osservazione diretta del corpo della persona, il giudice, a seconda dei casi ed ove occorra, ne autorizza od ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo. In tale caso, durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma del primo periodo del comma 2 dell'art. 473 del codice di procedura penale. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che sia visibile il volto della persona».

98G0047

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1997, n. 506.

Regolamento recante norme sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo all'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 14 giugno 1996;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 681 del 1996, alla definizione della data e delle norme di esecuzione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

OBIETTIVI E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Art. 1.

Obiettivi

1. Il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, di seguito denominato «censimento», ha i seguenti obiettivi:

a) fornire informazioni aggiornate sul sistema economico dell'industria e dei servizi;

b) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.

Art. 2.

Campo di osservazione del censimento

1. Il censimento rileva per ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche fondamentali delle unità giuridico-economiche iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei liberi professionisti tenuti all'iscrizione agli albi professionali secondo le leggi in vigore. Restano escluse dal censimento le unità esercenti, in prevalenza, attività economiche nei settori dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura, della pesca, della istruzione e della sanità, nonché le istituzioni pubbliche e private.

2. Per un campione di unità giuridico-economiche e per le relative unità locali da esse dipendenti il censimento rileva, inoltre, alcuni caratteri strutturali, quali l'organizzazione produttiva e la presenza sui mercati.

Art. 3.

Organizzazione del censimento e date di rilevazione

1. Il censimento si articola in due fasi:

a) la prima ha inizio nel corso del 1997 e deve rilevare le informazioni desunte dalla integrazione dei principali archivi *(seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti)*, verificandone la completezza, l'esaustività e la qualità dei dati, avendo come data di riferimento il 31 dicembre 1996. Dette operazioni sono svolte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

b) la seconda, che si svolge a conclusione delle operazioni di cui alla lettera *a)*, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, è finalizzata agli approfondimenti *(seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti)* anche mediante l'utilizzazione di tecniche campionarie. Dette operazioni sono svolte dall'ISTAT in collaborazione con le CCIAA e con i comuni previsti nel piano di campionamento.

Capo II

UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 4.

Unità di rilevazione e di osservazione del censimento

1. L'unità di rilevazione del censimento è l'unità giuridico-economica; l'unità di osservazione è l'unità giuridico-economica unitamente alle sue unità locali.

2. Per unità giuridico-economica s'intende l'organizzazione di una attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.

3. Per unità locale si intende il luogo variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresì unità locali, sempreché fisicamente o funzionalmente distinte da altra unità locale, anche la sede d'impresa, nonché le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.

Art. 5.

Questionari del censimento

1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte dai dati dei principali archivi *(seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti)* e, ove necessario, con appositi questionari predisposti dall'ISTAT.

2. I modelli di rilevazione e gli altri stampati necessari sono forniti dall'ISTAT.

3. È fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.

Capo III

ORGANI E OPERAZIONI DI CENSIMENTO

Art. 6.

Organi di censimento

1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni di censimento, avvalendosi degli uffici di statistica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; adotta i provvedimenti e le misure ritenute neceecarie per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. L'ISTAT si avvale altresì dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolura (Unioncamere).

2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale della collaborazione degli uffici di statistica delle CCIAA, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e degli uffici di statistica dei comuni, interessati dall'indagine. A detti uffici sono attribuite le funzioni di ufficio di censimento ed al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. Per le CCIAA e per i comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del citato decreto n. 322 del 1989 il segretario generale ed il sindaco, ciascuno per la propria amministrazione, costituiscono un ufficio di statistica *pro-tempore* e attribuiscono le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento ad un dipendente munito di adeguta professionalità. L'ISTAT può altresì avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, dagli uffici di statistica delle province.

4. Nel caso si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, può avocare a sé l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 7.

Operazioni di censimento

1. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestività ed efficienza, con l'ausilio di sistemi informatizzati; esse si svolgono nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché in conformità alla normativa in materia di segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Le operazioni di censimento sono svolte in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nelle circolari emanate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. L'ISTAT, mediante apposita circolare, definisce per alcune unità giuridico-economiche di particolare dimensione o rilevanza procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.

4. Al fine di assicurare il monitoraggio ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici regionali dell'ISTAT e gli uffici di statistica delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, un rapporto periodico sull'andamento complessivo dell'attività censuaria *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)*.

Art. 8.

Pubblicità del censimento

1. L'ISTAT svolge opera informativa e divulgativa sulle finalità e sulle modalità di attuazione del censimento, avvalendosi, in tale attività, anche degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale.

2. Le amministrazioni e gli enti che intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimento e sulla sua importanza, assumendone il relativo onere finanziario, ne informano preventivamente l'ISTAT al fine del necessario coordinamento.

3. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda, affissi a cura dei comuni, forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera *g)*, e 21, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 9.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

Art. 10.

Controlli e riepilogo dei dati

1. Gli uffici di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei dati risultanti dai modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. La incompletezza e gli errori riscontrati

devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante altre forme di accertamento.

2. Gli uffici di censimento compilano i rapporti previsti sull'andamento delle attività censuarie e i relativi riepiloghi secondo le modalità indicate dall'ISTAT.

Art. 11.

Revisione e codifica dei questionari

1. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione, codifica ed eventuale controllo dei questionari di rilevazione dei censimenti secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.

2. Le persone incaricate delle operazioni di revisione e codifica dei questionari dei censimenti partecipano ad apposito corso di istruzione da svolgersi secondo le modalità stabilite dall'ISTAT.

3. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine, che li assolvono mediante l'utilizzazione del contributo forfettario previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Art. 12.

Trasmissione dei questionari del censimento

1. La trasmissione dei questionari di censimento da parte degli uffici avviene secondo modalità indicate dall'ISTAT.

Art. 13.

Divieto di indagini aggiuntive

1. È fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura e da chiunque dispone.

Capo IV

RILEVATORI E COORDINATORI

Art. 14.

Trattamenti giuridico ed economico

1. Le CCIAA e i comuni interessati dall'indagine possono assumere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 681, rilevatori e coordinatori con contratto a tempo determinato in relazione alla durata dell'effettuazione delle operazioni censuarie, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata e delle indicazioni e modalità definite dall'ISTAT, ove non sia possibile attribuire l'incarico a dipendenti professionalmente idonei. Le assunzioni sono disposte eclusivamente per l'effettuazione delle operazioni indicate dall'articolo 3, rispettivamente, per le CCIAA ed i comuni.

2. I rilevatori e i coordinatori sono scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle norme per accedere ai pubblici impieghi che abbiano fatta apposita domanda nei termini e con le modalità stabilite dall'ufficio di censimento in conformità alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma universitario e della laurea conseguiti nelle discipline statistiche.

3. I dipendenti degli enti di cui al comma 1 che intendessero prendere parte in qualità di rilevatori o di coordinatori alle operazioni del censimento devono presentare apposita domanda all'amministrazione di appartenenza. Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

4. Gli aspiranti agli incarichi connessi alle operazioni censuarie devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.

5. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)* e le prestazioni svolte dai dipendenti degli organi censuari al di fuori dell'orario di lavoro sono coperte da una assicurazione contro gli infortuni, connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione è stipulata dall'ISTAT alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'istituto, evitando duplicità di coperture assicurative a carico delle amministrazioni pubbliche. La relativa spesa grava sul finanziamento disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Art. 15.

Conferimento incarico

1. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti all'incarico di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 e redige l'elenco delle persone da ammettere al corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'ufficio di censimento effettua una selezione, secondo criteri e modalità stabiliti da apposita circolare emanata dall'ISTAT.

2. Il corso di istruzione per i rilevatori riguarda le norme e le modalità di rilevazione.

3. Il segretario generale della CCIAA ed il sindaco per gli uffici dei comuni interessati dall'indagine, d'intesa con il responsabile dell'ufficio di censimento, sollevano dall'incarico i rilevatori e i coordinatori, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, a cura dei suddetti organi, con le persone che abbiano superato la selezione di cui al comma 1, ovvero, in caso di impossibilità, con altre persone scelte con le modalità di cui al presente articolo.

Capo V

OBBLIGO DI RISPOSTA E SEGRETO STATISTICO

Art. 16.

Obbligo di risposta

1. I legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento sono tenuti a fornire i dati e le notizie richieste e sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Art. 17.

Tutela del segreto statistico

1. Fatto salvo qunto disposto dall'articolo 18, la tutela del segreto statistico e d'ufficio in ordine ai dati e alle notizie raccolte in occasione del censimento è assicurata secondo le diposizioni dettate dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

2. Gli organi di censimento adottano tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad assicurare la tutela del segreto statistico, al fine di impedire l'accesso da parte di terzi alle notizie e ai dati individuali censuari.

Capo VI

FORNITURA E DIFFUSIONE DEI DATI DI CENSIMENTO

Art. 18.

Fornitura dei dati

1. L'ISTAT, ultimate le operazioni di controllo, fornisce tempestivamente agli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, che ne facciano motivata richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, riferiti alle singole unità di rilevazione o di osservazione relativi al territorio di rispettiva competenza. Si intendono facenti parte di quest'ultimo anche le porzioni di territorio limitrofe per le quali sia indispensabile, per le amministrazioni a cui detti uffici appartengono, avere conoscenza dei dati rilevati con il censimento, per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.

2. I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene, unicamente per elaborazioni statistiche, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi che sono concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e spedizione.

4. L'ufficio di statistica è responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, e per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'ISTAT fornisce alle CCIAA, per il tramite dell'Unioncamere, e limitatamente al rispettivo territorio di competenza, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322.

Art. 19.

Diffusione dei dati di censimento

1. Collezioni campionarie di dati tratti dai risultati definitivi del censimento sono distribuiti, presso gli uffici di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale, secondo le modalità indicate dall'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Le procedure per la diffusione dei dati, di cui al comma 1, sono svolte in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché dagli articoli 13 e seguenti del capo V del regolamento CE n. 322 del 17 febbraio 1997.

Capo VII

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 20.

Contributo per le spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento

1. L'ISTAT è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681, in relazione allo stato di avanzamento degli adempimenti di rispettiva competenza. Il saldo è corrisposto non appena detti organi avranno ultimato le operazioni censuarie di propria pertinenza.

2. Una quota pari al 2 per cento del contributo di cui al comma 1 è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari indicati nell'articolo 6 ed è erogata ai dipendenti degli organi stessi, che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Le modalità e i criteri di erogazione del suddetto compenso sono definiti in sede di contrattazione decentrata.

Art. 21.

Gestione dei fondi

1. I comuni e le CCIAA, ovvero gli uffici che per legge ne hanno assunto le funzioni, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione in relazione alle esigenze operative.

2. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni appositamente impartite dall'ISTAT.

Art. 22.

Registrazione dati del censimento

1. Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate dall'ISTAT ai soggetti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di adottare tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad assicurare che il trattamento dei dati si svolga in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 20, in conformità di quanto deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza dell'11 dicembre 1997, con esclusione:

dell'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: «della pesca, della istruzione e della sanità, nonché le istituzioni pubbliche e private»;

dell'art. 3, limitatamente alla parola: «amministrativi» di cui alla lettera a) *e alla parola «strutturali» di cui alla lettera* b)*;*

dell'art. 5, comma 1, limitatamente alla parola: «amministrativi»;

dell'art. 7, comma 4, limitatamente alle parole: «da inviare al Nucleo di monitoraggio delle attività del censimento di cui all'articolo 9»;

dell'art. 9;

dell'art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 2»;

dell'art. 14, comma 5, limitatamente alle parole: «disposte ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni»;

dell'art. 20, comma 2.

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 9, in conformità di quanto deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 23 gennaio 1998 si registrano:

a) *l'art. 2, comma 1, (limitatamente alle parole: «della pesca, dell'istruzione e della sanità, nonché le istituzioni pubbliche e private»);*

b) *gli articoli 14, comma 3 (limitatamente alle parole: «Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 2») e 20, comma 2,*

apponendo il visto con riserva unicamente alla disposizione indicata sub a).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 681/1996 reca: «Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1987 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esclusione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.P.C.M. del 31 maggio 1996 reca: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Franco Bassanini in materia di funzione pubblica e di affari regionali».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 681/1996 è il seguente: «4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Nota all'art. 1:

— Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 reca: «Coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle

disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

Note all'art. 6:

— Il testo degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è il seguente:

«Art. 5 *(Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome)*. — 1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie».

«Art. 6 *(Compiti degli uffici di statistica)*. — 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza. nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche, previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta».

— Il testo degli articoli 3, comma 2, e 10 della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) è il seguente:

«Art. 3 *(Operazioni censuarie)*, comma 2. — L'Istituto nazionale di statistica può altresì avvalersi di enti pubblici e privati e di società per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

«Art. 10 *(Province autonome di Trento e di Bolzano)*. — 1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni che la presente legge attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono esercitate dagli uffici di statistica delle province stesse».

Note all'art. 7:

— La legge n. 675/1996 reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il testo degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 8 *(Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica)*. — 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784».

«Art. 9 *(Disposizioni per la tutela del segreto statistico)*. — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi».

— Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 15 *(Compiti dell'ISTAT)*. — 1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale:

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale, che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'annuario statistico italiano e del bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato».

Nota all'art. 8:

— Il testo degli articoli 17 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) è il seguente:

«Art. 17 *(Esenzioni dall'imposta)*. — 1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie».

«Art. 21 *(Esenzioni dal diritto)* — 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di *referendum*, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servzi nell'anno 1996) è il seguente: «4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'art. 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sarà erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unità censite da ciascuno di detti enti, nonché, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attività di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, graverà sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1. Tale somma è corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) è il seguente: «1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, personale alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servzi nell'anno 1996) è il seguente:

«Art. 6 — 1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) è il seguente:

«Art. 5 *(Segreto statistico)*. — 1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento è tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale».

Note all'art. 18:

— Per il testo degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/1989 si veda nelle note all'art. 17.

— Il D.Lgs. n. 322/1989 reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 681/1996 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) è il seguente:

«Art. 7 *(Fornitura di dati individuali)*. - 1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta motivata, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione ed al territorio di rispettiva competenza. Tali dati possono esssere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse dell'amministrazione ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le modalità per la fornitura la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 1, comma 4.

4. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica fornirà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993 si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 322/1989 si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 10 *(Accesso ai dati statistici)*. — 1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.

2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.

3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.

5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.

6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.

7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componeenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari».

— La legge n. 675/1996 reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 322 del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie è il seguente:

«Art. 13. — 1. I dati utilizzati dalle autoriià nazionali e dall'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie sono considerati riservati quando permettono l'identificazione, diretta o indiretta, di unità statistiche, divulgando così informazioni individuali.

Per determinare se un'unità statistica è identificabile, si tiene conto di tutti i mezzi che un terzo può ragionevolmente utilizzare per identificare la suddetta unità statistica.

2. In deroga al paragrafo 1, i dati tratti da fonti che sono e restano disponibli al pubblico presso le autorità nazionali, in base alla legislazione nazionale, non sono considerati riservati».

Nota all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 681/1996 si veda nella nota all'art. 11.

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 681/1996 è il seguente:

«2. L'Istituto nazionale di statistica può altresì avvalersi di enti pubblici e privati e di società per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al terrritorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto».

— La legge n. 675/1996 reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Per il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 322/1989 si veda nelle note all'art. 7.

98G0043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 dicembre 1997.

Dichiarazione di eccedenza del personale del comune di Torre Le Nocelle.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare l'art. 3, commi da 47 a 52;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, recante la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali in data 3 marzo 1997 con il quale e stata conferita la delega al Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli ad emanare, tra l'altro, provvedimenti inerenti le procedure di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il comune di Torre Le Nocelle (Avellino) con delibere consiliari n. 98 del 29 dicembre 1995, e n. 24 del 12 marzo 1996 ha determinato i carichi di lavoro e la dotazione organica definitiva;

Vista la nota n. 16109/t.2 del 7 marzo 1997 del Ministero dell'interno - Direzione centrale segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, con la quale è stata trasmessa copia della decisione della Commissione centrale per gli organici degli enti locali del 14 febbraio 1997, con la quale si ribadisce la validità della dotazione organica del comune di Torre Le Nocelle (Avellino);

Considerato che con detta rideterminazione della dotazione organica è stata individuata una posizione di eccedenza nella sesta qualifica, profilo di istruttore amministrativo e una posizione di eccedenza nella quarta qualifica, profilo di esecutore applicato;

Considerato che il comune di Torre Le Nocelle (Avellino) con delibera consiliare n. 17 del 25 marzo 1997 da atto che un dipendente di quarta qualifica funzionale è stato collocato in pensione con decorrenza 1° gennaio 1997 e comunica che l'eccedenza di personale è limitata ad una unità di sesta qualifica, profilo di istruttore amministrativo;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 10711 del 14 novembre 1997, con la quale in base all'art. 2, comma 4, del citato decreto n. 112/1995 è stato inviato alle rappresentanze sindacali il prospetto riepilogativo dal quale risultano le eccedenze;

Considerato che nei termini previsti dal comma 4, art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, non sono pervenute osservazioni dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria;

Ritenuto necessario procedere alla dichiarazione delle eccedenze risultanti presso il comune di Torre Le Nocelle (Avellino);

Decreta:

Art. 1.

Per effetto dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, a seguito della rideterminazione della dotazione organica secondo i carichi di lavoro è dichiarata l'eccedenza, nei ruoli del comune di Torre Le Nocelle (Avellino), di una unità, sesta qualifica funzionale, profilo di istruttore amministrativo.

Il presente decreto è inviato per la registrazione alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 12 dicembre 1997

p. *Il Ministro:* BETTINELLI

98A0743

DECRETO 12 dicembre 1997.

Dichiarazione di eccedenza del personale della Cassa conguaglio G.P.L. di Roma.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare l'art. 3, commi da 47 a 52;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, recante la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali in data 3 marzo 1997 con il quale è stata conferita la delega al Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli ad emanare, tra l'altro, provvedimenti inerenti le procedure di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che la «Cassa conguaglio G.P.L.» con delibera di comitato del 17 luglio 1997, ha determinato i carichi di lavoro e la dotazione organica definitiva;

Considerato che con detta rideterminazione della dotazione organica sono state individuate tre posizioni di eccedenza nella sesta qualifica, profilo di assistente di amministrazione, una posizione di eccedenza nella quinta qualifica, profilo di operatore di amministrazione;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 10723 dell'11 novembre 1997, con la quale in base all'art. 2, comma 4, del citato decreto n. 112/1995 è stato inviato alle rappresentanze sindacali il prospetto riepilogativo dal quale risultano le eccedenze;

Considerato che nei termini previsti dal comma 4, art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, non sono pervenute osservazioni dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria;

Ritenuto necessario procedere alla dichiarazione delle eccedenze risultanti presso la Cassa conguaglio G.P.L. di Roma.

Decreta:

Art. 1.

Per effetto dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, a seguito della rideterminazione della dotazione organica secondo i carichi di lavoro è dichiarata l'eccedenza, nei ruoli della Cassa conguaglio G.P.L. di Roma, di tre unità, sesta qualifica funzionale, profilo di assistente di amministrazione, di una unità, quinta qualifica funzionale, profilo di operatore di amministrazione, per un totale di quattro unità.

Il presente decreto è inviato per la registrazione alla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 12 dicembre 1997

p. *Il Ministro:* BETTINELLI

98A0744

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 gennaio 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti. (Ordinanza n. 2741).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione dei poteri di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre e 28 novembre 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 6 novembre 1997 e n. 281 del 2 dicembre 1997, concernenti le dichiarazioni dello stato di emergenza rispettivamente nei territori delle province di Rieti e di Arezzo;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

Sentite le regioni Lazio e Toscana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I comuni delle province di Rieti ed Arezzo, i cui territori sono stati interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997, sono i seguenti:

Provincia di Rieti:

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgovelino, Cantalice, Cantalupo, Casaprota, Castel di Tora, Castel S. Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Fara Sabina, Fiamignano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Monteleone Sabino, Montopoli in Sabina, Morro Reatino, Pescorocchiano, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Posta, Rieti, Rivodutri, Scandriglia, Stimigliano, Tarano, Toffia.

Provincia di Arezzo:

Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino.

2. I presidenti delle regioni Lazio e Toscana sono nominati commissari delegati e provvedono agli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti e a rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, i commissari delegati si avvalgono degli uffici competenti delle regioni e possono avvalersi degli uffici degli enti locali.

4. I commissari delegati per l'espletamento dell'incarico possono nominare un sub-commissario.

5. Per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione delle prescrizioni tecniche relative agli interventi necessari al recupero, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e privati, compresi quelli di carattere monumentale, i commissari delegati si avvalgono di comitati tecnico-scientifici presieduti dal presidente del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. o da un suo delegato e composti, ciascuno, da due tecnici designati dalla regione e da quattro tecnici designati, uno per ciascuno, dal servizio sismico nazionale, dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, dal provveditore alle opere pubbliche e dalla provincia.

Art. 2.

1. I commissari delegati, sulla base del censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entità, nonché delle prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico, predispongono — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano per gli interventi urgenti volti al ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici di competenza delle regioni e degli enti locali, nonché degli edifici di culto, gravemente danneggiati dalla crisi sismica. Nel piano sono indicati i soggetti attuatori dei singoli interventi ed i relativi importi, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'art. 5. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza eventuali ulteriori interventi urgenti finanziati a carico delle amministrazioni pubbliche.

2. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

3. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione si applicano le norme di cui all'art. 14, commi da 1 a 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1998.

Art. 4.

1. I commissari delegati provvedono ad assegnare ai soggetti proprietari alla data del 26 settembre 1997 di immobili gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.

2. I commissari delegati provvedono ad assegnare ai sindaci dei comuni interessati i fondi necessari per garantire l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti evacuati dagli alloggi dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanze di sgombero; a tali nuclei familiari è assegnato, per non più di dodici mesi dalla data di

pubblicazione della presente ordinanza, un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000. I sindaci sono autorizzati ad anticipare le somme occorrenti, che verranno reintegrate dai commissari delegati a valere sulle disponibilità di cui all'art. 5.

Art. 5.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile concorre, nella misura del 75 per cento, alla copertura degli oneri di ammortamento dei mutui ventennali che le regioni Lazio e Toscana contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, e comunque nel limite rispettivamente di lire 5,6 miliardi per il Lazio e di lire 2,4 miliardi per la Toscana.

2. All'onere derivante dalla presente ordinanza, stabilito nel limite complessivo di 8 miliardi annui dal 1998 al 2017, si provvede a carico dell'unità previsionale di base «Fondo di protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Le disponibilità conseguenti alla contrazione dei mutui di cui all'art. 5, affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate ai commissari delegati.

2. I commissari delegati provvedono a dettare con propri provvedimenti le disposizioni operative per l'attuazione della presente ordinanza e ripartiscono preliminarmente le risorse disponibili tra le finalità di cui agli articoli 2 e 4.

Art. 7.

1. I commissari delegati, con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferiscono al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato è tenuto ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0741

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «COO.P.A.S.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Staffolo (Ancona), costituita per rogito notaio Orlando Pucilli in data 10 giugno 1997, repertorio n. 23146, registro società n. 7537, tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 1632/153792;

2) società cooperativa «CO.P.LA.T.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio A. De Luca in data 23 febbraio 1974, repertorio n. 71832, registro società n. 6183, tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 1404/130181;

3) società cooperativa «CO.PRO.MA.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Giovanni Parmegiani in data 14 gennaio 1976, repertorio n. 1377, registro società n. 6867, tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 1519/144581;

4) società cooperativa «San Rocco» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Arcevia (Ancona), costituita per rogito notaio Giovanni Chiorrini in data 28 aprile 1964, repertorio n. 49488, registro società n. 4049, tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 319/86585;

5) società cooperativa «Stalla sociale di Offagna» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Offagna (Ancona), costituita per rogito notaio Guido Bucci in data 5 maggio 1976, repertorio n. 19157, registro società n. 6967, tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 1544/146845.

Ancona, 16 gennaio 1998

Il direttore: PERRUCCI

98A0707

DECRETO 19 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «A.T.S. Autotrasporti stampa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 3 aprile 1992, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa «A.T.S. Autotrasporti stampa», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.T.S. Autotrasporti stampa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Claudio Cerini in data 29 maggio 1980, rep. n. 10934, reg. soc. n. 3100/80, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Marco Petrucciani, nato a Roma il 3 maggio 1966 e residente in Sacrofano (Roma) in via delle Acacie n. 7, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A0793

DECRETO 19 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «L'Impegno», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del mese di gennaio 1994, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa «L'Impegno», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Impegno», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Sergio Galgani in data 12 novembre 1980, rep. n. 1169, reg. soc. n. 180/81, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Marco Strabbioli, nato a Roma il 10 agosto 1965 e residente in Roma, via Collazia n. 8, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A0794

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Pro.Te.So.», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 29 dicembre 1994;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 7 gennaio 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Pro.Te.So.», con sede in Grosseto, costituita in data 17 giugno 1991, rogito notaio dott. Vittorio Casali De Rosa, repertorio n. 177946, registro società n. 8455, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1375/255100, sezione 7ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0733

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.M.A.D.E.», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 30 novembre 1991;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 25 febbraio 1992, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.M.A.D.E.», con sede in Grosseto, costituita in data 25 ottobre 1976, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, repertorio n. 40847, registro società n. 2490, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 948/150725, sezione 7ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0734

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Gli Olmi», in Scansano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 31 dicembre 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 16 febbraio 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Gli Olmi», con sede in Scansano (Grosseto), costituita in data 10 settembre 1992, rogito notaio dott. Vittorio Casali De Rosa, repertorio n. 195904, registro società n. 9003, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1409/269793, sezione 7ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0735

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Libertà», in Sorano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di accertamento ultimato in data 11 giugno 1994 le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Libertà», con sede in Sorano, fraz. Montevitozzo (Grosseto), costituita in data 9 gennaio 1950, rogito dott. Giuseppe Bruscalupi, repertorio n. 10969, registro società n. 424, B.U.S.C. n. 55/29668, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0736

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La rosa dei venti», in Follonica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 8 ottobre 1992;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 17 dicembre 1992, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La rosa dei venti», con sede in Follonica (Grosseto), costituita in data 23 gennaio 1991, rogito notaio dott. David Morelli, repertorio n. 17565, registro società n. 8316, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1352/252397, sezione 7ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0737

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Penelope», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 22 dicembre 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 22 gennaio 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Penelope», con sede in Grosseto, costituita in data 26 luglio 1991, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, repertorio n. 104376, registro società n. 8490, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1374/255099, sezione 7ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0738

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Rocca Silvava», in Castell'Azzara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 24 dicembre 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 11 marzo 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Rocca Silvava», con sede in Castell'Azzara, fraz. Selvena (Grosseto), costituita in data 24 giugno 1981, rogito notaio dott. Wladimiro De Carolis, repertorio n. 143807, registro società n. 3674, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1127/185979, sezione 3ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0739

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Vallerotana», in Roselle.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale, depositata in tribunale in data 15 dicembre 1990;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 gennaio 1991, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Vallerotana», con sede in Roselle (Grosseto), costituita in data 21 dicembre 1979, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, repertorio n. 48364, registro società n. 3091, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1081/173655, sezione 7ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0740

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «L'Oasi», in Follonica.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 20 dicembre 1991;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 17 gennaio 1992, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «L'Oasi», con sede in Follonica (Grosseto), costituita in data 3 febbraio 1989, rogito notaio dott. Antonino Di Giovanni, repertorio n. 60566, registro società n. 7549, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1309/240247, sezione 7ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0727

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofunghi Amiata», in Casteldelpiano.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 21 maggio 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 16 agosto 1993, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Ortofunghi Amiata», con sede in Casteldelpiano (Grosseto), costituita in data 18 maggio 1988 - rogito notaio dott. Giorgio Bonelli, repertorio n. 20358, registro società n. 7260, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1293/235278, sezione 3ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0728

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Brigante Tiburzi», in Grosseto.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 27 gennaio 1992;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 24 febbraio 1992, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Radio Brigante Tiburzi», con sede in Grosseto, costituita in data 13 maggio 1978, rogito notaio dott. Antonino Di Giovanni, repertorio n. 45150, registro società n. 2759, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 993/160294, sezione 2ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0729

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.Ar.I.A.M.», in Massa Marittima.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 18 ottobre 1991;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 22 febbraio 1992, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «S.C.Ar.I.A.M.», con sede in Massa Marittima (Grosseto), costituita in data 23 giugno 1983, rogito notaio dott. Antonio Savona, repertorio n. 83497, registro società n. 4433, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1192/199545, sezione 3ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0730

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «P.F.M», in Monterotondo Marittimo.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 11 ottobre 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 aprile 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «P.F.M.» con sede in Monterotondo Marittimo, costituita in data 7 agosto 1986, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, repertorio n. 63025, registro società n. 6462, tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1266/222622, sezione 3ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0731

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Di Porto Ercole», in Porto Ercole.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 9 dicembre 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 aprile 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 10 dicembre 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Di Porto Ercole», con sede in Porto Ercole (Grosseto), costituita in data 8 novembre 1982, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, repertorio n. 36293, registro società n. 4156,- tribunale di Grosseto, B.U.S.C. n. 1172/195077, sezione 7ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 20 gennaio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A0732

DECRETO 26 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Planchetto», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 novembre 1996, sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Il Planchetto», B.U.S.C. 7600, con sede in Bitonto, costituita per rogito dott. Ignazio Ancona, in data 22 gennaio 1988, repertorio n. 6194, registro imprese n. 23219, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 26 gennaio 1998

Il dirigente: BALDI

98A0795

DECRETO 29 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Muratori Domegliara S. Ambrogio», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, del 24 settembre 1997;

Richiesto il parere al Minstero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2 aprile 1910 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Muratori Domegliara S. Ambrogio», con sede in Verona, costituita per rogito notaio Cicogna Antonio in data 29 settembre 1945, rep. n. 19248, registro società n. 2120, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 651/35784.

Verona, 29 gennaio 1998

Il dirigente: PISA

98A0796

DECRETO 29 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola e zootecnica «S. Martino Buon Albergo», in S. Martino Buon Albergo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, del 24 settembre 1997; Richiesto il parere al Ministero delle coordinazioni politiche, agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola e zootecnica «S. Martino Buon Albergo», con sede in S. Martino Buon Albergo, costituita per rogito notaio Cracco Giordano, in data 20 dicembre 1962, rep. n. 8339, registro società n. 4883, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 696/75426.

Verona, 29 gennaio 1998

Il dirigente: PISA

98A0797

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 9 gennaio 1998.

Voltura di decreti di dichiarazione di «tipo approvato» dalla società S.N.I. S.r.l. - Segnali nautici italiani alla società S.P.I. S.a.s. di Scafuri Antonio & C.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Visti i decreti ministeriali numeri 46/94, 35/95, 36/95, 1/96 e 13/96 rispettivamente in data 3 giugno 1994, 16 maggio 1995, 16 maggio 1995, 12 gennaio 1996 e 12 gennaio 1996, relativamente a segnale a mano a 2 stelle rosse Pegaso, segnale fumogeno di salvataggio Vulcan Due, segnale fumogeno galleggiante per imbarcazioni di salvataggio denominato Vulcan, fuoco a mano a luce rossa Elios e razzo a paracadute a luce rossa Titan;

Vista l'istanza, in data 18 novembre 1997, del sig. Scafuri Lorenzo, nato a Baiano (Avellino) il 9 giugno 1969, codice fiscale n. SCFLNZ69H09A580L, nella sua facoltà di liquidatore della società S.N.I. S.r.l. - Segnali nautici italiani, con la quale acconsente alla voltura dei predetti decreti alla società S.P.I. S.a.s. di Scafuri Antonio & C., con sede in Sirignano (Avellino), in località Tagliata;

Vista l'istanza in data 12 novembre 1997 del sig. Scafuri Antonio in qualità di amministratore della società S.P.I. S.a.s. di Scafuri Antonio & C., con sede in Sirignano (Avellino), località Tagliata, con la quale chiede che siano volturati alla S.P.I. i decreti sopraindicati;

Decreta:

Art. 1.

La società intestataria dei decreti, in premessa citati, deve intendersi la società S.P.I. S.a.s. di Scafuri Antonio & C., con sede e stabilimento di produzione in Sirignano (Avellino), in località Tagliata.

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di identificazione indicati nei decreti ministeriali sopracitati, il nome del nuovo fabbricante, nonché, in aggiunta, il numero e la data del presente decreto.

Restano invariate le restanti parti dei decreti ministeriali sopracitati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A0708

DECRETO 9 gennaio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per battello di emergenza denominata «SAR1 - R/C-S» fabbricata dalla società M.E.P. S.r.l. - Pellegrini Marine Equipments, in Verona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza, della società Pellegrini Marine Equipments S.r.l., con sede in Verona, via Torricelli, 2/a, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per battello di emergenza denominata «SAR1 - R/C-S»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 21 novembre 1997, con allegato il rapporto n. STR/041348/GCO, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» la gru per battello di emergenza denominata «SAR1 - R/C-S», fabbricata dalla società M.E.P. S.r.l., Pellegrini Marine Equipments S.r.l., con sede in Verona, via Torricelli, 2/a.

La predetta gru per battello di emergenza, dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru per battello di emergenza: «SAR1 - R/C-S»;

carico di lavoro (CL=11,78kN);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del capitolo III della convenzione Solas 74(83) e della sezione 6 parte II della risoluzione IMO A. 689(17).

Il fornitore della gru dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74(83), come emendata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A0709

DECRETO 9 gennaio 1998.

Voltura di decreti di dichiarazione di «tipo approvato» dalla società Sekur S.p.a. alla società Eurovinil S.p.a.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visti i decreti ministeriali:

n. 40/81 del 16 settembre 1981 relativi alle zattere di salvataggio «Pirelli Ancona 74» per 4 (quattro), 6 (sei) e 10 (dieci) persone;

n. 19/93 del 31 marzo 1993 relativi alle zattere di salvataggio «Pirelli Ancona 74» per 4 (quattro), 6 (sei) e 10 (dieci) persone;

n. 19/93 del 31 marzo 1993 relativi alle zattere di salvataggio «Pirelli Genova 74» per 4 (quattro), 6 (sei) e 10 (dieci) persone;

n. 107/96 del 20 maggio 1996 relativi alle zattere di salvataggio «Pirelli Londra 2086» per 20 (venti) persone;

n. 108/96 del 20 maggio 1996 relativi alle zattere di salvataggio «Pirelli Londra 2586» per 25 (venticinque) persone;

Vista l'istanza, in data 20 novembre 1997 della società Sekur S.p.a., con sede in Aprilia (Latina) nella persona del sig. Fabio Massimo Bombacci nella sua

qualità di amministratore delegato, con la quale ha chiesto la voltura dei predetti decreti alla società Eurovinil S.p.a. con sede in Grosseto;

Vista la nota presentata in data 26 settembre 1997 della società Eurovinil S.p.a. con sede in Grosseto a firma del sig. Gianluca Tucci, quale procuratore della società mediante la quale chiede l'accettazione della voltura dei suindicati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La società intestataria dei decreti, in premessa citati, deve intendersi la società Eurovinil S.p.a. con sede e stabilimento in Grosseto.

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di identificazione indicati nei decreti ministeriali sopracitati, il nome del nuovo fabbricante, nonché, il numero e la data del presente decreto.

Restano invariate le restanti parti dei decreti ministeriali sopracitati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A0710

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 dicembre 1997.

Delega al Sottosegretario di Stato on.le Willer Bordon delle funzioni ministeriali concernenti il settore per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici, nonché gli affari generali, amministrativi e del personale.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visti i decreti in data 28 maggio 1996 e 13 giugno 1996, registrati rispettivamente alla Corte dei conti in dta 18 giugno 1996, registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 225 e in data 1° luglio 1996, registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 288;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo 27 dicembre 1997-5 gennaio 1998 sono delegate al Sottosegretario di Stato on.le Willer Bordon le funzioni ministeriali concernenti il settore per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici, nonché gli affari generali, amministrativi e del personale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1998
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 6

98A0742

DECRETO 23 dicembre 1997.

Delega al Sottosegretario di Stato dott. Alberto La Volpe delle funzioni ministeriali concernenti le istituzioni culturali e l'editoria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto in data 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1996, registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 226;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo 27 dicembre 1997-5 gennaio 1998 sono delegate al Sottosegretario di Stato dott. Alberto La Volpe le funzioni ministeriali concernenti le istituzioni culturali e l'editoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1998
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 5

98A0745

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Medio Basento», in Tricarico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che nella comunità montana «Medio Basento» con sede in Tricarico (Matera), si è determinata una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni del presidente, che hanno causato la decadenza della giunta;

Rilevato che il consiglio della comunità montana non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39 e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'art. 12 della legge della regione Basilicata del 17 febbraio 1993, n. 9, e gli articoli 29 e 30 dello statuto comunitario, approvato con legge della regione Basilicata del 23 gennaio 1995, n. 8;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Medio Basento», con sede in Tricarico (Matera), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Lapolla è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta e al presidente.

Roma, 24 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della comunità montana «Medio Basento» con sede in Tricarico (Matera), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 ottobre 1997, dal presidente, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, la seduta del 1° dicembre 1997 risultava infruttuosa.

Pertanto, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della manifestata volontà dell'ente di non ottemperare all'obbligo di legge in materia di composizione e funzionamento degli organi delle comunità montane, disciplinato sia dall'art. 12 della legge della regione Basilicata del 17 febbraio 1993, n. 9, sia dagli articoli 29 e 30 dello statuto dell'ente, approvato con legge della regione Basilicata del 23 gennaio 1995, n. 8.

Il prefetto di Matera ha, quindi, proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Medio Basento», ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49 e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e degli articoli delle leggi della regione Basilicata sopracitate, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Medio Basento», con sede in Tricarico (Matera), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vittorio Lapolla.

Roma, 29 dicembre 1997

Il direttore generale: GELATI

98A0746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, Sondrio e Valtellina individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale a servizio dei fondi agricoli siti in località «Dovere Alte Basiet» da parte del consorzio strade sponda destra torrente Roasco. (Deliberazione n. VI/28850).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio strade sponda destra torrente Roasco per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale a servizio dei fondi agricoli siti in località «Dovere Alte Basiet»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, Sondrio e Valtellina, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 3, mappali. nn. 206, 141, 135, 134, 125, 124, 123, 122, 236 e foglio n. 2, mappali nn. 186, 212, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, Sondrio e Valtellina individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale a servizio dei fondi agricoli siti in località «Dovere Alte Basiet» da parte del consorzio strade sponda destra torrente Roasco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, Sondrio Valtellina, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0642

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo, foglio n. 41, mappale n. 324, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato da parte del sig. Digonzelli Emilio. (Deliberazione n. VI/28854).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 marzo 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Digonzelli Emilio per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo, mappale n. 324, foglio n. 41, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato da parte del sig. Digonzelli Emilio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0643

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento immobile e formazione servizi igienici in località «Monte» da parte della signora Colturi Elia Valeria. (Deliberazione n. VI/28855).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Colturi Elia Valeria per ampliamento immobile e formazione servizi igienici in località «Monte»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappale n. 430, foglio n. 38, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento immobile e formazione servizi igienici in località «Monte» da parte della sig.ra Colturi Elia Valeria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0644

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vigolo dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale «La Rolla-Gombo» da parte della comunità montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino. (Deliberazione n. VI/28852).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse

ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;.

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Vigolo di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della comunità montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino per la realizzazione della strada forestale «La Rolla-Gombo»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vigolo, foglio n. 17, mappali nn. 1399, 1600; foglio n. 14, mappale n. 975; foglio n. 10, mappali nn. 974, 512, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale «La Rolla-Gombo» da parte della comunità montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0645

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada di accesso a terreno di proprietà in località Lao da parte del sig. Pini Pietro. (Deliberazione n. VI/28997).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle

aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Pini Pietro per la realizzazione della strada di accesso a terreno di proprietà in località Lao;

che dalle risultanze istruttorie, cosi come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 36, mappale n. 49, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada di accesso a terreno di proprietà in località Lao da parte del sig. Pini Pietro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0646

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di consolidamento statico, rifacimento solaio e posa tubazione di scarico, immobile in località Avedo da parte della sig.ra Pini Marta. (Deliberazione n. VI/28998).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della sig.ra Pini Marta per la realizzazione di consolidamento statico, rifacimento solaio e posa tubazione di scarico, immobile in località Avedo;

che dalle risultanze istruttorie, cosi come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 9, mappale n. 202, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di consolidamento statico, rifacimento solaio e posa tubazione di scarico, immobile in località Avedo da parte della sig.ra Pini Marta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0647

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di recupero nucleo rurale in località «Redasco» da parte del sig. Tarabini Giuseppe Attilio. (Deliberazione n. VI/29000).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Tarabini Giuseppe Attilio per la realizzazione di opere di recupero nucleo rurale in località «Redasco»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 21, mappali nn. 194, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 314, 315, 316, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di recupero nucleo rurale in località «Redasco» da parte del sig. Tarabini Giuseppe Attilio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0648

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di variante primo lotto acquedotto in località Pompei, Piuder, Irola e Speluga da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo. (Deliberazione n. VI/29001).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo per la realizzazione di variante primo lotto acquedotto in località Pompei, Piuder, Irola e Speluga;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato o perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 45, mappali nn. 566, 467, 442, 445, 455, 460, 244, 465, 466 e foglio n. 46, mappale n. 58, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di variante

primo lotto acquedotto in località Pompei, Piuder, Irola e Speluga da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0649

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gromo dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di autorimessa autobus ed ampliamento bar chalet Fernanda da parte dei signori Zamboni Modesto e Zamboni Angela. (Deliberazione n. VI/29002).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 marzo 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Gromo di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, da parte dei signori Zamboni Modesto e Zamboni Angela per la realizzazione di autorimessa autobus ed ampliamento bar chalet Fernanda;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gromo, foglio n. 11, mappali nn. 1428, 789, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di autorimessa autobus ed ampliamento bar chalet Fernanda da parte dei signori Zamboni Modesto e Zamboni Angela;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0650

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. VI/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato in località Campione da parte dei signori Ponzini Silvio e Ponzini Italo Cristian. (Deliberazione n. IV/29003).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la lege regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Bianzone (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte dei sigg. Ponzini Silvio e Ponzini Italo Cristian per la ristrutturazione fabbricato in località Campione;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bianzone (Sondrio), foglio n. 3, mapp. nn. 163-164, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristruttrazione fabbricato in località Campione da parte dei sigg. Ponzini Silvio e Ponzini Italo Cristian;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0651

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tronco di strada carrabile da parte delle ditte Celbas S.r.l. e «Agnisci» di Scaramella Filippo & C. S.n.c. (Deliberazione n. VI/29004).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la lege regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte delle ditte Celbas S.r.l. e «Agnisci» di Scaramella Filippo & C. s.n.c. per la realizzazione di tronco di strada carrabile;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), foglio n. 22 mappali nn. 107, 166, 174, 175, 176, 182, 183, 187, 190, 192, 193, 194, 533, 540, 541, 542, foglio n. 23, mappale n. 1, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tronco di strada carrabile da parte delle ditte Celbas s.r.l. e «Agnisci» di Scaramella Filippo &C. s.n.c.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0652

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gromo dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato ad uso scuola sci da parte dei signori Fiorina Vincenzo e Olivari Carlo. (Deliberazione n. VI/29006).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la lege regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Gromo (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte dei signori Fiorina Vincenzo e Olivari Carlo, per la realizzazione di fabbricato ad uso scuola sci;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gromo (Bergamo), foglio n. 11 mappale n. 506, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato ad uso scuola sci da parte dei signori Fiorina Vincenzo e Olivari Carlo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0653

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione terreno in località Avedo da parte della signora Sala Maria. (Deliberazione n. VI/29007).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambien-

tale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte della signora Sala Maria per la sistemazione terreno in località Avedo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 9 mappali nn. 28-447, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione terreno in località Avedo da parte della signora Sala Maria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0654

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di asfaltatura e messa in sicurezza della strada di Prato Valentino e la realizzazione di parcheggi da parte del comune. (Deliberazione n. VI/29013).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del comune per la realizzazione di asfaltatura e messa in sicurezza della strada di Prato Valentino e la realizzazione di parcheggi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), foglio n. 14 mappali nn. 23-27-24-323-324-300-301-39-42-46-20-18-373-16-14-370-13, foglio n. 13 mappali nn. 72-71-70-403-69-68-66-62-61-447-60-446-59-58-459-458-52-51-433-432-50-15-79-462-463-80-81, foglio n. 9 mappali nn. 111-92-94-170-188-195-196-110-220-192-80-81-147, foglio n. 11 mappali nn. 256-108-257, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di asfaltatura e messa in sicurezza della strada di Prato Valentino e la realizzazione di parcheggi da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0655

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di rifacimento acquedotto di Solezzo e Pineta di Sortenna con costruzione di vasca di riserva da parte del comune. (Deliberazione n. VI/29014).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985

da parte del comune per la realizzazione di rifacimento acquedotto di Solezzo e Pineta di Sortenna con costruzione vasca di riserva;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 40, mappali nn. 39-167-170-129-35, foglio n. 13 mappale n. 67, foglio n. 35, mappale n. 27, foglio n. 36, mappali nn. 35-49-181-202-48-55-56-52-205-37-36-39-57-26-34-31-46-23-45-40-32-24-29-252-33-41-148-150-42, foglio n. 4, mappali nn. 151-152-167-142-252-273-172-261-214-153, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di rifacimento acquedotto di Solezzo e Pineta di Sortenna con costruzione di vasca di riserva da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0656

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castelveccana dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di edificio esistente per adeguamento igienico-sanitario da parte del Club alpino italiano. (Deliberazione n. VI/29015).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Castelveccana (Varese) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Club alpino italiano per la realizzazione di ampliamento di edificio esistente per adeguamento igienico-sanitario;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolata ambientalmente con decreto ministeriale 16 novembre 1968;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castelveccana (Varese), foglio n. 9, mappali nn. 2680 e 2679, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di edificio esistente per adeguamento igienico-sanitario da parte del Club alpino italiano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0657

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità 24 luglio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, concernente «Approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341», e la tabella XVIII-*ter* allegata al suddetto decreto;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulate nelle adunanze del 9 ottobre 1996 e del 15 gennaio 1997, intese ad ottenere l'inserimento a statuto dei seguenti nuovi diplomi universitari: Dietista; Logopedista; Podologo; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica;

Vista la proposta del senato accademico del 23 giugno 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 giugno 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 19 agosto 1997, prot. n. 2062, in merito all'istituzione dei corsi di diploma universitario di Dietista; Logopedista; Podologo; Tecnico audiometrista: Tecnico audioprotesista; Tecnico di neurofisiopatologia: Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: Tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, e la nota rettorale di riscontro del 10 settembre 1997, prot. n. 6536;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VIII «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli"», subito dopo l'intestazione, in apertura del titolo, l'art. 148 dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio

decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni — assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 148. — Alla facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) corso di laurea sessennale in medicina e chirurgia;

b) corso di laurea quinquennale in odontoiatria e protesi dentaria;

c) corso di diploma universitario triennale di dietista;

d) corso di diploma universitario triennale di fisioterapista;

e) corso di diploma universitario triennale per igienista dentale;

f) corso di diploma universitario triennale per infermiere;

g) corso di diploma universitario triennale di logopedista;

h) corso di diploma universitario triennale di ortottista - assistente in oftalmologia;

i) corso di diploma universitario triennale di ostetrica/o;

j) corso di diploma universitario triennale di podologo;

k) corso di diploma universitario triennale di tecnico audiometrista;

l) corso di diploma universitario triennale di tecnico audioprotesista;

m) corso di diploma universitario triennale di tecnico di neurofisiopatologia;

n) corso di diploma universitario triennale di tecnico ortopedico;

o) corso di diploma universitario triennale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

p) corso di diploma universitario triennale di tecnico sanitario di radiologia medica.».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VIII «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli"», dopo l'art. 158 del suddetto statuto, nella parte «*B)* Norme relative ai singoli diplomi universitari» vengono inseriti, secondo la numerazione dei diplomi universitari indicata al precedente articolo e con il conseguente scorrimento delle numerazioni predette, i seguenti diplomi universitari:

«3 - *Diploma universitario di Dietista.*

Art. 159. — Il corso di diploma universitario di dietista ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Dietista». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni di tecnico di dietologia e dietetica applicata nell'ambito epidemiologico, tecnologico e clinico, ai sensi del decreto ministeriale Sanità 14 settembre 1994, n. 744.

Art. 160. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, con particolare riguardo alla fisiologia della nutrizione ed al metabolismo. Lo studente deve acquisire capacità di organizzare e coordinare le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; di collaborare con gli organi preposti alla tutela degli aspetti igienico-sanitari dell'alimentazione; di elaborare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilità da parte del paziente; di collaborare con le altre figure professionali al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; di elaborare la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificare l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità; di svolgere attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di corretta alimentazione.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E06B Alimentazione e nutrizione umana; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F01X Statistica medica; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F04C Oncologia medica; F05X

Microbiologia medica e clinica; F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F07D Gastroenterologia; F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia; F05A Chirugia generale; F11B Neurologia; F19A Pediatria generale e specialistica; F20X Ginecologia ed ostetricia: F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11E Psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

7 - *Diploma universitario di logopedista.*

Art. 167. — Il corso di diploma universitario di Logopedista ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «logopedista». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori con le conoscenze e competenze necessarie a svolgere la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, ai sensi del decreto ministeriale sanità 14 settembre 1994, n. 742.

Art. 168. Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, medianti simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente: *a)* le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici fondamentali e di quelli fisiopatologici del linguaggio e della comunicazione: *b)* le basi teoriche e le conoscenze pratiche finalizzate alla prevenzione ed al trattamento riabilitativo dei disturbi del linguaggio e della comunicazione d'origine centrale o periferica, organica o funzionale nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

Sono settori scientifico disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E10X Biofisica medica; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F11A Psichiatria; F11B Neurologia; F15A Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia; F16B Medicina fisica e riabilitativa; F19B Neuropsichiatria infantile; F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica; F23F Scienze di riabilitazione in logopedia; L09A Glottologia e linguistica; M07E Filosofia del linguaggio; M09A Pedagogia generale; M10A Psicologia generale; M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica; M11E Psicologia clinica; Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

10 - *Diploma universitario di podologo.*

Art. 173. — Il corso di diploma universitario di Podologo ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante e con il rilascio del titolo di «podologo». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di trattare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, le patologie del piede, ai sensi del decreto ministeriale Sanità 14 settembre 1994, n. 666.

Art. 174. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può

aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e di quelli patologici e le basi di fisiopatologia necessarie a comprendere le principali patologie del piede e ad attuare, in autonomia i trattamenti diretti di pertinenza del proprio profilo professionale, nonché, su prescrizione medica, le medicazioni di lesioni superficiali ulcerative, ed a svolgere opera di educazione sanitaria in generale ed in soggetti a rischio di patologie posturali.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; E06A Fisiologia umana; E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F04A Patologia generale; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07A Medicina interna; F07E Endocrinologia; F07H Reumatologia; F08A Chirurgia generale; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F16B Medicina fisica e riabilitativa; F17X Malattie cutanee e veneree; F19A Pediatria generale e specialistica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; M11E Psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

11 - *Diploma universitario di tecnico audiometrista.*

Art. 175. — Il corso di diploma universitario di Tecnico audiometrista ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico audiometrista». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza le funzioni di tecnico audiometrista riguardo alla prevenzione valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare su prescrizione del medico specialista ai sensi del decreto ministeriale Sanità 14 settembre 1994, n. 667.

Art. 176. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento autovalutazione ed approfondimento personale. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso di diploma universitario è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione dei fenomeni biologici e fisiopatologici, in generale e riguardo ad organi ed apparati connessi con l'apparato uditivo e vestibolare; le cognizioni di audiologia ed audiometria e le basi culturali per la comprensione dei fenomeni relazionali ed interpersonali per poter intervenire, per quanto di competenza, nella prevenzione e valutazione delle situazioni patologiche del sistema uditivo; le basi teoriche e le conoscenze pratiche per la prevenzione la diagnosi strumentale e la riabilitazione del sistema uditivo e vestibolare.

Sono settori scientifico-disciplinari costituitivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E10X Biofisica medica; E13X Biologia applicata; F01X Statistica medica; F02X Storia della medicina; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F07A Medicina interna; F11B Neurologia; F15A Otorinolaringoiatria; F15E Audiologia; F19B Neuropsichiatria infantile; F22A Igiene generale ed applicata; F22C Medicina del lavoro; F23F Scienze di riabilitazione in logopedia; K10X Misure elettriche ed elettroniche; M11E Psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale Murst - Sanità 24 luglio 1996.

12 - *Diploma universitario di Tecnico audioprotesista.*

Art. 177. — Il corso di diploma universitario di Tecnico audioprotesista ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico audioprotesista». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere nell'ambito degliatti di propria competenza, le funzioni di audioprotesista, in modo tale da provvedere alla selezione, fornitura, adattamento, controllo e addestramento all'uso dei presidi protesici per la prevenzione, correzione e riabilitazione dei deficit uditivi, su prescrizione del medico specialista ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 668.

Art. 178. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio clinico guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari, e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi conoscitive e pratiche nel campo biologico, fisico, clinico, tecnologico, psicologico e sociale per effettuare la prevenzione e la corretta valutazione dei deficit auditivi, per selezionare, adattare e valutare l'efficacia dell'apparecchio acustico, per comprendere gli aspetti neurofisiologici e psicologici del soggetto ipoacusico, per il rilevamento e la personalizzazione dell'impronta, per educare ed addestrare il soggetto ipoacusico all'uso corretto dell'apparecchio acustico e alla discriminazione del parlato.

Sono settori scientifico-disciplinari costituitivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E10X Biofisica medica; E13X Biologia applicata; F01X Statistica medica; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F07A Medicina interna; F11B Neurologia; F15A Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia; F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile; F22A Igiene generale ed applicata; F22C Medicina del lavoro; F23F Scienze di riabilitazione in logopedia; K10X Misure elettriche ed elettroniche; I26A Bioingegneria meccanica; M11E Psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

13 - *Diploma universitario di Tecnico di neurofisiopatologia.*

Art. 179. — Il corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma «Tecnico di neurofisiopatologia». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori che svolgano la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalogramma, elettroneuromiografia, potenziali evocati, ultrasuoni) nonché le altre attività previste dal decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183.

Art. 180. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale. È possibile organizzare all'interno del Corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, gli elementi di fisiopatologia necessari alla comprensione del sistema nervoso,

nonché le conoscenze teoriche di neurofisiologia e neurofisiopatologia applicate alla diagnostica delle affezioni neurologiche e neurochirurgiche, al fine di applicare direttamente su prescrizione medica, le opportune metodiche diagnostiche.

Lo studente deve inoltre apprendere le conoscenze tecniche e le abilità per l'utilizzazione delle strumentazioni diagnostiche per rilevare le attività neurologiche e neuromuscolari.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; B10X Biofisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E13X Biologia applicata; F01X Statistica medica; F02X Storia della medicina; F04A Patologia generale; F06B Neuropatologia; F11B Neurologia; F12B Neurochirurgia; F16B Medicina fisica e riabilitativa: F19B Neuropsichiatria infantile; F21X Anestesiologia; F22B Medicina legale; F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica; K10X Misure elettriche ed elettroniche.

Lo standard formativo pratico comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

14 - *Diploma universitario di Tecnico ortopedico.*

Art.181. — Il corso di diploma universitario di Tecnico ortopedico ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il conseguimento del titolo di «Tecnico ortopedico». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di operare in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665.

Art. 182. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della Scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i moduli, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per operare autonomamente nell'ambito della tecnologia ortopedica effettuando la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: A02A Analisi matematica: B01B Fisica; B10X Biofisica; E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F08A Chirurgia generale; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F16B Medicina fisica e riabilitativa; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; I07X Meccanica applicata alle macchine; I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine: I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale; I10X Tecnologia e sistemi di lavorazione; I14A Scienza e tecnologia dei materiali; I26B Bioingegneria chimica; I26A Bioingegneria meccanica; M11E Psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

15 - *Diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.*

Art. 183. — Il corso di diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994 n. 745.

Art. 184. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri): le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galenica farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, immunometriche con metodo radio-immunologico, genetiche e di anatomo-cito-istopatologie e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; C03X Chimica generale ed inorganica; C05X Chimica organica; E04B Biologia molecolare; E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica; E06A Fisiologia umana; E07X Farmacologia; E08X Biologia farmaceutica; B09A Anatomia umana; E09B Istologia; E10X Biofisica medica; E13X Biologia applicata; F01X Statistica medica; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F06C Tecniche di anatomo-istopatologia; F22A Igiene generale ed applicata; K10X Misure elettriche ed elettroniche; V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

16 - *Diploma universitario di Tecnico sanitario di radiologia medica.*

Art. 185. — Il corso di diploma universitario di Tecnico sanitario di radiologia medica ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di radiologia medica». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle strutture proprie ed a quelle convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746 e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 186. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico--disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: A02A Analisi matematica; B01A Fisica generale; B01B Fisica; B04X Fisica nucleare e subnucleare; C03X Chimica generale ed inorganica; E06A Fisiologia umana; E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana; E10X Biofisica medica; E13X Biologia applicata; F04A Patologia generale; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro; K10X Misure elettriche ed elettroniche; K05B Informatica; K06X Bioingegneria elettronica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.».

Art. 3.

Nella tabella «A» di cui al 2° comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria» del nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale del 24 ottobre 1996, alla lettera *a)* «Facoltà», nell'ambito dell'espressione «Medicina e chirurgia "A. Gemelli"» vengono apportate le seguenti modifiche all'elencazione delle lauree e dei diplomi universitari afferenti a detta Facoltà:

dopo l'espressione «Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria», si aggiunge l'espressione: «Diploma universitario di Dietista»;

dopo l'espressione «Diploma universitario per Infermiere», si aggiunge l'espressione: «Diploma universitario di Logopedista»:

dopo l'espressione «Diploma universitario di Ostetrica/o», si aggiungono le espressioni: «Diploma universitario di Podologo»; «Diploma universitario di Tecnico audiometrista»; «Diploma universitario di Tecnico audioprotesista»; «Diploma universitario di Tecnico di neurofisiopatologia»; «Diploma universitario di Tecnico ortopedico»; «Diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico»; «Diploma universitario di Tecnico sanitario di radiologia medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Milano, 21 gennaio 1998

Il rettore: BAUSOLA

98A0633

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1°, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 serie generale;

Viste le Ministeriali n. 857 del 26 marzo 1996 e n. 857/*bis* del 29 aprile 1996, con le quali venivano trasmesse indicazioni precise per la compilazione anche di una scheda risorse necessaria per l'adeguamento richiamato dal decreto ministeriale suddetto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 3 luglio 1996, dal senato accademico in data 16 luglio 1996, dal consiglio di amministrazione in data 17 luglio 1996;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1996 serie generale n. 209 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale reso nella seduta del 10 ottobre 1996;

Visto il decreto rettorale del 16 aprile 1977 pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1997 - serie generale;

Decreta:

Lo Statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 244, punto D) Area di urologia clinica, viene integrato con l'inserimento del settore: Chirurugia vascolare - Settore F08E Chirurgia vascolare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 12 gennaio 1998

p. *Il rettore:* SCARAVELLI

98A0600

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1997.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 948 dell'11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1993, n. 294, che ha modificato l'ordinamento didattico della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine, che ha recepito la tabella didattica XII-*quater*, adottata con decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993, n. 5, istituendo il corso di diploma universitario di «Operatore dei beni culturali»;

Viste le proposte di modifica dello statuto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà del 22 giugno 1994 e del 19 gennaio 1995;

consiglio di amministrazione del 29 settembre 1994;

senato accademico del 5 ottobre 1994;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997 - prot. n. 2079, di attuazione dell'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 127/1997;

Preso atto che il regolamento didattico di ateneo, approvato dal Senato accademico in data 10 luglio 1997, è in corso di approvazione da parte del competente Ministero;

Visti il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 12 settembre 1997, trasmesso con nota del M.U.R.S.T. del 10 novembre 1997 - protocollo n. 2489/Ufficio I;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (Statuto emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Articolo unico

Dopo il comma 7 dell'art. 43-*bis* dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali, istituito presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine, recepito con decreto rettorale n. 948 dell'11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1993, n. 294, è aggiunto il seguente comma:

«Comma 8 (Riconoscimento equipollenza del diploma universitario di operatore dei beni culturali - Indirizzo beni musicali).

1. Il titolo di diploma universitario di Operatore dei Beni culturali - Indirizzo Beni musicali è equipollente, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole medie, al titolo di diploma conseguito presso la Scuola di paleografia e filologia musicale rilasciato a Pavia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Udine, 18 dicembre 1997

Il rettore: STRASSOLDO

98A0602

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 3 febbraio 1998, n. 9.

Determinazione dei limiti di giacenza, previsti dall'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a cui sono subordinati i pagamenti a carico del bilancio statale a favore degli Enti obbligati a tenere le proprie disponibilità liquide nei conti della Tesoreria statale.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alle regioni e alle province autonome

Alle province e ai comuni di grande dimensione

Alle università statali

Agli enti di ricerca

Agli altri enti assoggettati alla Tesoreria unica

Ai tesorieri e ai cassieri degli enti assoggettati alla Tesoreria unica

Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro

L'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha profondamente innovato, rispetto al 1997, le modalità di accreditamento dei fondi provenienti dal bilancio statale.

Prima di soffermarsi sulle innovazioni introdotte appare opportuno sottolineare che, dal 1° gennaio 1998, non hanno più alcun effetto (salvo quanto verrà di seguito chiarito) le disposizioni recate dall'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che sostanzialmente subordinavano i pagamenti a carico del bilancio statale, nei confronti degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nella Tesoreria statale, al preventivo accertamento della riduzione delle liquidità sui conti di tesoreria al di sotto del 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997.

Le nuove modalità prevedono, in particolare, che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, nei confronti dei soggetti sopra citati, vengano effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza da determinare, nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza, per le varie categorie di enti.

Per i soli enti locali è previsto, altresì, che il nuovo sistema di pagamenti si applica esclusivamente alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Per gli altri enti locali (province e comuni di più ridotta fascia demografica e comunità montane soggette al sistema di Tesoreria unica) sono state invece prorogate — dal comma 2 del richiamato art. 47 — le disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nei loro confronti, pertanto, continuano ad applicarsi le comunicazioni del Ministero dell'interno ed i controlli preventivi sulla giacenza (riduzione sotto il 20 per cento della liquidità esistente all'inizio di ciascuno degli anni 1998/2000) che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono tenute ad effettuare prima di procedere all'accreditamento di fondi nella contabilità speciale intestata al singolo ente locale.

In applicazione dell'art. 47, comma 1, della legge n. 449/1997 è stato emanato, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1998, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 29380 del 16 gennaio 1998, con il quale sono stati determinati i limiti di giacenza delle liquidità nei conti della Tesoreria statale; limiti che costituiscono i presupposti perché possa essere disposto un pagamento, in conto competenza o in conto residui, a carico del bilancio statale a favore di uno degli enti interessati.

Per ragioni di semplificazione e di operatività del nuovo sistema di pagamenti i limiti sono stati, al momento, stabiliti esclusivamente per gli enti assoggettati al sistema di Tesoreria unica.

Ciò premesso e al fine di conseguire uniformità di comportamenti da parte dei soggetti destinatari dell'art. 47, comma 1, della legge n. 449/1997, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti sui contenuti di ciascuno dei 6 articoli che compongono il decreto ministeriale n. 29380.

Art. 1.

Regioni e province autonome

L'articolo determina nella misura del 14 per cento il limite di giacenza per le regioni e le province autonome.

Il limite di giacenza, che è commisurato alle sole assegnazioni in conto competenza 1998 da attribuire ad ogni singolo ente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli di bilancio individuati nel comma 2, deve essere verificato con riferimento ai conti di Tesoreria che vengono alimentati dai pagamenti disposti a valere sui richiamati capitoli.

In particolare, l'obbligo del rispetto del limite di giacenza è limitato al predetto Ministero e ai pagamenti da questo disposti sui citati capitoli e il raggiungimento di tale limite viene accertato solo per i conti di tesoreria su cui affluiscono i pagamenti in parola.

Conseguentemente, i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali diverse dal Tesoro non sono soggetti ad alcun vincolo, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti del Tesoro disposti a valere su capitoli diversi da quelli individuati nel comma 2.

Art. 2.

Province e comuni di grande dimensione

Per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti sono previsti due limiti di giacenza: del 14 e del 18 per cento.

Il limite di giacenza stabilito per singolo ente (e riportato nella tabella allegata al decreto) è calcolato sulle assegnazioni in conto competenza 1998 da attribuire dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli di bilancio nn. 1601, 1602, 1603 e 7232.

L'obbligo del rispetto del limite incombe solo sul predetto Ministero e riguarda esclusivamente i pagamenti disposti sui richiamati capitoli.

Conseguentemente, i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali diverse dall'Interno non sono soggetti ad alcun vincolo, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti dell'Interno effettuati a valere su capitoli diversi dai 4 sopra richiamati.

Art. 3.

Università statali

In assenza dei dati concernenti le assegnazioni di competenza da attribuire per il 1998, il limite di giacenza del 14 per cento per le università statali è calcolato sulle assegnazioni attribuite per il 1997 a ciascuna università a valere sugli otto capitoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individuati nel comma 2 dell'articolo in esame.

L'obbligo del rispetto del limite di giacenza riguarda esclusivamente il predetto Ministero ed è limtato ai soli pagamenti effettuati sul capitolo n. 1263 che, peraltro, possono essere di volta in volta disposti in misura non superiore al 25 per cento dell'assegnazione attribuita per il 1997 ad ogni Università sullo stesso capitolo n. 1263.

È inoltre previsto un limite complessivo ai pagamenti che il Ministero può effettuare nel 1998 e tale limite è commisurato, per ciascuna Università, all'importo differenziale tra il fabbisogno programmato per lo stesso 1998 — da determinare ai sensi del comma 1 dell'art. 51 della legge n. 449/1997 — ed il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1997.

Per le nuove Università il limite di giacenza del 14 per cento e calcolato sulle assegnazioni provvisorie in conto competenza 1998 da attribuire sui capitoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che compongono le unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 e si applica sempre sui soli pagamenti disposti sul capitolo n. 1263.

Conclusivamente, non sono soggetti ad alcun vincolo di giacenza i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali diverse dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti che quest'ultimo Ministero effettua a valere su capitoli diversi dal capitolo n. 1263.

Art. 4.

Grandi enti di ricerca

Il limite di giacenza del 14 per cento stabilito per i grandi enti di ricerca è commisurato alle assegnazioni in conto competenza 1998 da attribuire ad ogni singolo ente, dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (per l'ENEA) a valere sui capitoli di bilancio individuati nel comma 2 dell'articolo in esame.

L'obbligo del rispetto del limite interessa esclusivamente i predetti Ministeri e riguarda i soli pagamenti disposti sui richiamati capitoli. Detti pagamenti, peraltro, possono essere di volta in volta effettuati in misura non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza 1998 assunte a base di riferimento per il calcolo del limite di giacenza.

Conseguentemente, i pagamenti effettuati dalle amministrazioni centrali diverse dai due predetti Ministeri non sono soggetti ad alcun vincolo, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti che i due Ministeri dispongono su capitoli diversi da quelli sopracitati.

Come per le Università, anche per i grandi enti di ricerca è previsto un limite complessivo ai pagamenti che i due Ministeri possono effettuare nel 1998 nei confronti del singolo ente vigilato e tale limite è commisurato all'importo differenziale tra il fabbisogno programmato per lo stesso 1998 — da determinare ai sensi del comma 2 dell'art. 51 della legge n. 449/1997 — ed il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1997.

Art. 5.

Altri enti

Per gli enti diversi da quelli individuati negli articoli 1, 2, 3 e 4 e assoggettati al sistema di Tesoreria unica il limite di giacenza del 14 per cento è commisurato alle assegnazioni in conto competenza 1998 da attribuire dal Ministero vigilante ad ogni singolo ente a valere sui capitoli di bilancio amministrati dallo stesso Ministero ovvero, in mancanza di tali dati, alle assegnazioni attribuite in conto competenza 1997.

Ove per uno stesso ente siano previste quali amministrazioni vigilanti sia il Ministero di settore che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'obbligo del rispetto del limite di giacenza deve intendersi riferito solo all'amministrazione di settore e solo ai pagamenti da questa disposti a favore dell'ente interessato.

Conseguentemente, i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali diverse dal Ministero vigilante non sono soggetti ad alcun vincolo, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti dell'amministrazione vigilante nei confronti di un ente destinatario di assegnazioni in conto competenza non superiori complessivamente a 20 miliardi.

L'articolo prevede, inoltre, che i pagamenti del Ministero vigilante vengano disposti, al raggiungimento del limite di giacenza, in misura di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza assunte a base di riferimento per il suddetto limite.

Con il comma 4 dell'articolo viene infine precisato che tra i soggetti destinatari non vanno compresi gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 in quanto a tali enti - pur assoggettati al sistema di Tesoreria unica - si applicano le specifiche disposizioni recate dall'art. 47, comma 2, della legge n. 449/1997.

Art. 6.

Disposizioni generali

L'articolo reca disposizioni valide per tutti gli enti destinatari del decreto.

Relativamente alle somme a disposizione di giustizia (per pignoramenti e sequestri) il comma 1 chiarisce che tra le disponibilità liquide non vanno considerate tali somme, atteso che le stesse non rientrano nella disponibilità dell'Ente.

Ciò comporta, di fatto, che l'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza potrà effettuare i pagamenti subordinati al limite quando la giacenza dell'ente sarà inferiore all'importo risultante dall'applicazione del limite di giacenza maggiorato delle somme a disposizione di giustizia comunicate dal tesoriere dell'ente.

Il comma 2 chiarisce che le disponibilità liquide sono comprensive delle somme vincolate, in ragione del fatto che l'art. 47, comma 1, della legge n. 449/1997 è espressamente finalizzato a ridurre le giacenze degli enti e, proprio in virtù di tale finalizzazione, non prevede alcuna esclusione all'interno della giacenza rilevata dall'amministrazione centrale.

Poiché vengono considerate tutte le liquidità — quelle libere e quelle con vincolo di destinazione — è apparso necessario, al fine di non paralizzare la gestione degli enti e in armonia con le finalità sottese al richiamato art. 47, prevedere che gli enti utilizzino per le spese correnti anche le somme vincolate.

Onde consentire la ricostituzione delle somme vincolate e, quindi, per non compromettere il conseguimento degli obiettivi cui dette somme sono destinate, è previsto che l'utilizzo delle somme vincolate avvenga nei limiti delle assegnazioni di competenza prive di vincoli comunicate per il 1998 al singolo ente da qualsiasi amministrazione centrale (vigilante e non) e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Tali assegnazioni rappresentano un credito certo per cui costituiscono una idonea salvaguardia per la ricostituzione delle somme vincolate che si rendesse necessario utilizzare.

Per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti è previsto che le somme vincolate vengano utilizzate anche nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 1997 per la parte, naturalmente, che non sia stata già posta a salvaguardia delle somme utilizzate nel corso del 1997.

Nell'individuare ai commi 3 e 4 gli ulteriori pagamenti non soggetti a vincolo (per servizi resi, per funzioni delegate, per contributi previdenziali e assistenziali e per acquisto di beni e servizi), il richiamato art. 6 prevede inoltre, al comma 5, che possono essere autorizzate dal Tesoro, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, deroghe al rispetto di tale limite.

La previsione delle deroghe risponde alla necessità di temperare, ove ricorrano motivate esigenze, gli effetti che possono derivare da un sistema di pagamenti eccessivamente rigido.

A titolo meramente esemplificativo basti evidenziare che, pur esistendo una liquidità superiore al limite di giacenza, l'ente potrebbe trovarsi nella necessità di disporre di una maggiore liquidità per fronteggiare un rilevante pagamento non frazionabile (rate di ammortamento mutui, stipendi, ecc.).

È pertanto opportuno che, in considerazione dei tempi necessari per perfezionare il pagamento in deroga, l'ente interessato programmi per tempo le proprie esigenze finanziarie e attivi la procedura di deroga con un congruo anticipo.

Si richiama infine, l'attenzione di tutte le amministrazioni centrali tenute al rispetto del limite di giacenza sulla necessità di acquisire i dati sulle giacenze presso le coesistenti ragionerie centrali (comma 6).

Per fornire tali dati le ragionerie centrali, a loro volta, attiveranno la funzione «disponibilità dei conti» (codice di instradamento JCA). La funzione evidenzia, per il conto di tesoreria interessato, il valore assoluto all'inizio dell'anno e il valore assoluto alla data richiesta — che dovrà essere quella di un giorno lavorativo — nonché la variazione percentuale del saldo alla data richiesta rispetto alla situazione di inizio esercizio.

Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni ed enti interessati per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa sopra richiamata.

p. *Il Ministro:* GIARDA

98A0803

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Scarta e vinci»

I biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Scarta e vinci» appresso elencati sono stati annullati in quanto sono stati oggetto di furto presso il Magazzino vendita generi di monopolio di Ravenna:

lotto 119 blocchetto dal n. 100645 al n.100648;

lotto 119 blocchetto dal n. 100650 al n.100651;

lotto 119 blocchetto n. 100654;

lotto 119 blocchetto dal n. 100656 al n.100658;

lotto 119 blocchetto n. 100660;

lotto 119 blocchetto dal n. 100662 al n. 100663.

98A0804

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione di beni immobili di proprietà del soppresso Enpas ubicati nella regione Lazio

Con decreto 16 dicembre 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio dell'Azienda sanitaria locale, individuata con il provvedimento regionale, del bene immobile, e dei relativi beni mobili in esso allocati, destinato prevalentemente a servizi sanitari di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ubicato in Roma, via Tanaro, 5. Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di consegna provvede l'ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'immobile ubicato in Roma, via Arno n. 40, ed i beni mobili in esso allocati sempre di proprietà della predetta gestione di assistenza sanitaria dell'ENPAS è attribuito al succitato ispettorato generale per essere realizzato.

98A0747

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 febbraio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1771,66
ECU	1946,70
Marco tedesco	987,27
Franco francese	294,66
Lira sterlina	2925,01
Fiorino olandese	875,85
Franco belga	47,834
Peseta spagnola	11,650
Corona danese	259,09
Lira irlandese	2485,46
Dracma greca	6,232
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1228,36
Yen giapponese	14,404
Franco svizzero	1226,06
Scellino austriaco	140,32
Corona norvegese	237,41
Corona svedese	220,80
Marco finlandese	325,73
Dollaro australiano	1210,93

98A0826

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Brentaflor» in S. Lorenzo in Banale

Con deliberazione n. 2107 del 24 dicembre 1997, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento della società cooperativa a r.l. «Brentaflor», con sede in S. Lorenzo in Banale, via Nazionale, 91, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nominando il liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Cipolla, con studio in Trento, via Malvasia, 101.

98A0712

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18 della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoindicate sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario per il sottodescritto settore scientifico disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare: I10X «Tecnologie e sistemi di lavorazione».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: E03A «Ecologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0806

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legislativo 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

L25B «Storia dell'arte moderna», disciplina «Storia dell'arte moderna».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0807

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto A.I.C./UAC n. 182 del 29 ottobre 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale RESSEX-A riportato a pag. 70, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«"Ressex-A" 1 flac. 5000000 UI + 1 fiala 1 ml:

A.I.C. n. *029545032* (in base 10), 0W4R8S (in base 32);»,

leggasi:

«"Ressex-A" 1 flac. 5000000 UI + 1 fiala 1 ml:

A.I.C. n. *029515032* (in base 10), 0W4R8S (in base 32);».

98A0715

Comunicato relativo al decreto 9 dicembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 18 maggio 1989, recante disposizioni sull'ammissione a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1998).

Nell'intestazione alle premesse riportate alla pag. 12, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il titolo dell'atto, dove è scritto: «IL DIRETTORE *REGIONALE*», leggasi: «IL DIRETTORE *GENERALE*».

98A0815

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.